

SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 2 MARZO 1950

(22^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione degli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati)

« Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri della razione viveri, in natura o in contanti, di cui per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri » (N. 453-C) (già approvato dal Senato):

PRESIDENTE	Pag. 141, 142
BERLINGUER, <i>relatore</i>	140, 142
RIZZO Giambattista	140, 142, 143
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	140, 141, 142
TUPINI	141, 142, 143
VARRIALE	142
ROMANO Antonio	143
ADINOLFI	143
ZELIOLI	143
CONCI	143
AZARA	143
PROLI	143

La riunione ha inizio alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, Berlinguer, Bo, Boeri, Ciampitti, Conci, Fusco, Gavina, Gonzales, Gramegna, Italia, Magliano, Musolino, Nobili, Orlando, Persico, Proli, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Schiavone, Spallino, Tupini, Turco, Varriale, Zelioli.

Interviene alla riunione l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

SPALLINO. *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione degli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati al disegno di legge: « Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri » (N. 453-C) (Già approvato dal Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione degli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati al disegno di legge: « Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri », già approvato da questa Commissione.

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

22ª Riunione (2 marzo 1950)

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Con l'emendamento in discussione si sospende la validità di quel diritto fino allo stanziamento della somma occorrente.

PRESIDENTE. Ma noi non possiamo impegnare un bilancio futuro in questa maniera.

BERLINGUER, *relatore*. A me pare che si possa tutti convenire nelle critiche che sono state fatte, sotto il profilo della tecnica legislativa, dal collega Rizzo, dal senatore Tupini ed anche dal rappresentante del Governo. In fondo, la disposizione che è stata aggiunta dalla Camera quale significato ha? Questo significato: noi consacriamo quel diritto il cui riconoscimento è richiesto con tanta insistenza dagli agenti di custodia, ma non lo rendiamo operante in attesa di un futuro stanziamento di bilancio e di un successivo provvedimento legislativo. Insomma per me il dilemma è questo: conviene alla nostra Commissione irrigidirsi in una critica sull'evidente imperfezione tecnico-legislativa della legge? In questo caso probabilmente anche la Camera si irrigidirà, con la conseguenza che il provvedimento in esame non diventerà legge. In conclusione, a me pare che, per ragioni di umanità, sia opportuno approvare le modifiche introdotte dalla Camera.

PRESIDENTE. Come ho detto anche in occasione della precedente discussione su questo disegno di legge, gli agenti di custodia si contentano di avere somministrata la razione viveri dal primo aprile 1949, purchè il disegno di legge venga al più presto definitivamente approvato.

TUPINI. Tutte le considerazioni di carattere politico-sociale hanno la loro importanza, che anch'io riconosco; ma mi sembra paradossale che noi possiamo approvare un articolo di legge di questa natura. Pertanto, tenuto anche presente quanto ha detto or ora il Presidente, mi sembra opportuno rigettare gli emendamenti introdotti dalla Camera.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rendo interprete del desiderio di provvedere al più presto in questa materia, perchè lo stato d'animo degli agenti di custodia è quello di una fremente attesa. Ora, se si mantiene il provvedimento nel testo che è stato approvato precedentemente dal Senato,

si modifica la portata del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, che riconosce il diritto alla razione viveri dal momento della militarizzazione del Corpo degli agenti di custodia. D'altra parte, oggi non vi sono i mezzi finanziari necessari per soddisfare quel diritto. Ora, è una cosa veramente così grave il richiamo di una legge attuale ad una legge futura? Credo che questo non sia il primo caso nella legislazione italiana. In fondo, che cosa si dice agli agenti di custodia? Si dice: «Per ora vi somministriamo la razione viveri a partire dal 1° aprile 1949, perchè queste sono le nostre possibilità; quando avremo i mezzi, vi daremo gli arretrati».

TUPINI. Di fronte alle esigenze messe in luce dal Sottosegretario, io mi acquieterei se modificassimo la formula della Camera con questa: «Con successivo provvedimento legislativo sarà stabilita la data di decorrenza della corresponsione degli arretrati».

VARRIALE. Volevo osservare questo: che non c'è nessuna legge più pleonastica di questa. Se, infatti, in linea di diritto e di fatto, la legge Tupini non è stata mai abrogata, non capisco perchè dobbiamo emanare un provvedimento legislativo con il quale diciamo implicitamente che quella legge conserva ancora i suoi effetti giuridici. C'è un diritto azionabile da parte degli agenti, vi è un dovere del potere esecutivo — che si chiama esecutivo perchè eseguisca le leggi — e a me pare semplicemente paradossale che dobbiamo fare una legge per dire agli agenti di custodia: vi riconosciamo questo diritto; in seguito faremo un'altra legge con la quale provvederemo a stabilire la decorrenza. Se, poi, ragioni di pietà umana debbono soccorrerci, allora approviamo senza altro ed ingoiamo il rospo, che è un assurdo dal punto di vista legislativo.

RIZZO GIAMBATTISTA. Riferendomi a quello che hanno detto i precedenti oratori, vorrei portare un altro argomento. Noi in sostanza con le modifiche in discussione (lo domando ai colleghi della Commissione che sono ad esso favorevoli per ragioni di sostanza, che io non affronto) intendiamo migliorare o peggiorare la condizione degli agenti? È un quesito che merita una risposta. A me sembra che la norma introdotta dalla Camera dei deputati, e che dovrebbe essere da noi

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

22ª RIUNIONE (2 marzo 1950)

votata per migliorare la condizione degli agenti di custodia, in realtà trasformi quello che era un diritto azionabile da parte degli agenti in una mera aspettativa. Ma allora la condizione degli agenti viene peggiorata, poichè diciamo loro: « Avete diritto agli arretrati ai sensi del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, ed anzi noi eliminiamo ogni dubbio di interpretazione del detto decreto-legge ». Ma, nello stesso tempo in cui riconosciamo tale diritto ed eliminiamo ogni dubbio di interpretazione per rendere certo il diritto stesso, diciamo: « Badate però che dovrà farsi una nuova legge perchè voi possiate agire per ottenere quello che vi spetta ».

ROMANO ANTONIO. L'eccezione sollevata dal senatore Rizzo è esatta, anche perchè il legislatore è una persona fisica; e il legislatore futuro può darsi che non la pensi come quello attuale.

ADINOLFI. La lotta tra la grammatica e la fame! Questo è un progetto di legge che ha carattere di urgenza: gli agenti carcerari sono esasperati. Bisogna approvare questa legge così come è, sorvolando su tutte le ragioni di tecnica legislativa. Se rimandiamo questo progetto alla Camera, la Camera indubbiamente ce lo rimanderà a sua volta; e questo sarebbe un inconveniente più grave di quello costituito dall'approvazione del disegno di legge nel testo attuale.

ZELIOLI. Penso che il meglio legislativo sia nemico del bene positivo, amico Tupini, e condivido il punto di vista del collega Adinolfi. Approviamo questa legge, di cui è urgente l'applicazione; se la modificiamo, tornerà alla

Camera e forse nuovamente a noi, mentre gli agenti di custodia attendono ansiosamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

CONCI. Dichiaro che darò voto favorevole per non ritardare l'attuazione di quelle provvidenze che sono, a buon diritto, ansiosamente attese dagli interessati.

TUPINI. Mantengo ferme ed integre le osservazioni che ho fatte. Rendendomi però conto delle istanze sociali e morali al cui soddisfacimento mira il disegno di legge in esame, dichiaro che darò anch'io voto favorevole.

AZARA. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Tupini e voterò favorevolmente per le stesse considerazioni.

PROLI. Mi sembra che una ragione sentimentale per l'approvazione di questo disegno di legge ci unisca tutti. Le critiche sono tutte fondate, ma c'è una ragione superiore di ordine umano che ci spinge ad approvare il provvedimento. Dichiaro pertanto che il gruppo comunista voterà a favore.

RIZZO GIAMBATTISTA. Pur riconoscendo pienamente le esigenze sociali ed umane che militano a favore della norma votata dalla Camera, non credo di poter approvare l'articolo in esame così come è stato formulato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati è pregato di alzarsi.

(E approvato).

La riunione termina alle ore 16,30.